

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.1b

PROCEDURA

per le modalità operative di gestione dei trasferimenti intermedi

ai sensi del DM-MEF 6 dicembre 2024 recante
“Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR”

1. PREMESSA

La pubblicazione del Decreto 6 dicembre 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante *“Criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR”* ha reso necessario per il Dipartimento della Protezione Civile, in qualità di Amministrazione titolare dell’investimento M2C4-2.1b, in considerazione della governance dell’investimento che prevede la presenza di un livello intermedio, tra l’Amministrazione titolare e i Soggetti attuatori, rappresentato dalle Amministrazioni attuatrici (Regioni e Province autonome), individuare specifiche modalità operative di gestione dei trasferimenti delle risorse finanziarie.

2. ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

AA	Amministrazione attuatrice
AT	Amministrazione titolare (Dipartimento della Protezione Civile)
CD	Capo del Dipartimento della Protezione Civile
DM	Decreto ministeriale
DP	Disposizione di pagamento
DPC	Dipartimento della Protezione Civile
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
IG-PNRR	Ispettorato Generale per il PNRR presso il MEF
OPF	Ordine di prelevamento fondi
RdE	Richiesta di erogazione
SA	Soggetto attuatore
Si.Ge.Co.	Sistema di Gestione e Controllo
UO-PNRR	Unità Organizzativa PNRR del Dipartimento della Protezione Civile

3. EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI

Come previsto dal Si.Ge.Co. del DPC, l'erogazione delle anticipazioni fino al **30%** dell'importo assegnato ai sensi dell'allegato 1 del DPCM 23 agosto 2022 recante *"Assegnazione e modalità di trasferimento alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza"*, in favore delle AA è avvenuta secondo i seguenti passaggi:

1. Richiesta dell'AA al DPC;
2. RdE al MEF-RGS da parte del DPC, attraverso l'utilizzo dell'apposito modulo finanziario di ReGiS;
3. Istruttoria della RdE da parte del MEF-RGS e, in caso di esito positivo, accantonamento delle risorse;
4. DP da parte del DPC in favore della contabilità speciale o del conto di tesoreria dell'AA;
5. Trasferimento delle anticipazioni da parte dell'AA ai SA;
6. Comunicazione da parte delle AA al DPC degli estremi dei pagamenti effettuati;
7. Raccolta dei dati da parte del DPC e trasmissione all'IG-PNRR;
8. Caricamento massivo dei dati di pagamento su ReGiS in corrispondenza dei singoli CUP da parte dell'IG-PNRR.

4. TRASFERIMENTI INTERMEDI

In analogia con quanto avvenuto per le anticipazioni, e in accordo con le nuove disposizioni previste dal DM 6 dicembre 2024, che svincolano i trasferimenti intermedi dall'approvazione di un rendiconto di misura da parte dell'Amministrazione titolare, questi seguiranno un percorso simile, con alcune distinzioni a seconda che si tratti della prima richiesta o di quelle successive.

4.1 PRIMO TRASFERIMENTO INTERMEDIO

4.1.1 Prima parte: trasferimenti alle AA (Allegato C – flusso procedurale)

La prima richiesta di trasferimento intermedio sarà effettuata secondo i seguenti passaggi:

1. la AA presenta, tramite PEC, al DPC una prima domanda di trasferimento intermedio fino al **40%** dell'importo assegnato ai sensi dell'allegato 1 del DPCM 23 agosto 2022, compilando l'**Allegato A**. In tale Allegato, la AA dichiara, in ogni caso, la spesa sostenuta dai Soggetti attuatori, come risultante dal sistema ReGiS, in modo da attestare l'avanzamento della spesa degli interventi di propria competenza. Tale primo trasferimento intermedio ha lo scopo di garantire alle Amministrazioni attuatrici la necessaria liquidità per far fronte alle prime richieste di trasferimenti provenienti dai Soggetti attuatori;
2. l'UO-PNRR riceve la richiesta di trasferimento intermedio e ne verifica la completezza e la correttezza formale;
3. in caso di esito positivo delle verifiche, l'UO-PNRR invia la RdE, tramite apposito modulo finanziario del sistema ReGiS, all'IG-PNRR;

4. l'IG-PNRR verifica la RdE e, in caso di riscontro positivo, la approva, accantonando automaticamente le risorse;
5. l'UO-PNRR crea la DP inserendo i dati del beneficiario indicati nella domanda di trasferimento e i documenti relativi all'istruttoria effettuata;
6. Il Capo Dipartimento della protezione civile firma digitalmente la DP e il sistema informativo crea automaticamente un OPF;
7. L'IG-PNRR firma l'OPF;
8. La AA, in qualità di beneficiario della DP, riceve le risorse direttamente sulla propria contabilità speciale o sul conto di tesoreria indicato nella domanda di trasferimento.

4.1.2 Seconda parte: trasferimenti ai SA (Allegato D - flusso procedurale)

1. Il SA presenta la richiesta di trasferimento intermedio attraverso il sistema ReGiS, utilizzando la *tile* "Le mie richieste". Nel compilare la richiesta, il sistema crea l'attestazione di cui all'allegato 1 del DM 6 dicembre 2024.
L'attestazione contiene i dati e il ruolo del sottoscrittore della richiesta, gli estremi dell'atto di finanziamento e l'importo delle spese sostenute.
Il sistema calcola in automatico l'importo massimo richiedibile, ma il SA dovrà inserire la somma da richiedere nel campo "importo richiesto" in coerenza con lo stato di avanzamento dell'intervento. La richiesta risulta nello stato "inviata ad AT" ed è accompagnata da un contatore che parte da 30 giorni, corrispondenti al tempo entro cui tale richiesta dovrà essere evasa;
2. l'utente dell'AA abilitato come **rendicontatore intermedio** sarà abilitato anche alla visualizzazione della *tile* "Le mie richieste" dall'IG-PNRR;
3. la AA procede alla verifica dell'attestazione caricata dal SA e dei dati inseriti sul sistema ReGiS o, in alternativa, della dichiarazione di ottemperare a tali adempimenti entro 60 giorni dalla richiesta; per il dettaglio delle verifiche da effettuare sui dati caricati in ReGiS dai SA, si rimanda al cap. 5;
4. la AA, tramite il tasto "Gestisci richiesta" può scegliere tra le seguenti opzioni: "Approva richiesta", "Rifiuta richiesta", "Richiedi integrazioni";
5. nel caso la AA ritenga che la richiesta non sia completa, attraverso l'opzione "**Richiedi integrazioni**" può rimandarla al SA specificando nel campo "Motivo della richiesta" le modifiche e/o integrazioni necessarie; al termine di questa operazione, la richiesta passerà nello stato "Richiesta integrazione";
6. il SA procede ad effettuare le modifiche richieste entro 5 giorni; in questo caso il termine di 30 giorni entro cui la AA deve approvare la richiesta è sospeso, e riprende a decorrere dalla data di acquisizione delle modifiche o degli elementi integrativi;
7. nel caso in cui la AA ritenga che la richiesta di trasferimento da parte del SA non sia ammissibile, può procedere al rifiuto della richiesta, utilizzando l'opzione "**Rifiuta richiesta**" fornendo nel campo "Motivazione del rifiuto" una breve descrizione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rifiuto può avvenire nel caso in cui la richiesta sia stata prodotta da un

soggetto che non ha titolo alla presentazione, oppure nel caso sia stata presentata una richiesta di trasferimento intermedio anziché saldo, ecc.);

8. nel caso di esito positivo della verifica, la AA procede all'approvazione, utilizzando l'opzione "**Approva richiesta**", entro 30 giorni dalla presentazione da parte del SA;
9. la AA procede al pagamento delle somme richieste e approvate, secondo le modalità autonomamente previste da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
10. la AA, successivamente all'erogazione delle somme al SA, nella piattaforma ReGiS nella *tile* "Le mie richieste", in corrispondenza di ciascuna richiesta, inserisce i dati di pagamento: importo erogato, data del trasferimento e codice identificativo del trasferimento; può anche aggiungere delle note. Una volta inseriti questi dati, la richiesta passerà nello stato "Pagato".

Come previsto dal comma 11 del DM 6 dicembre 2024 (pubblicato in GU del 4 gennaio 2025), tutti i rendiconti presentati anteriormente alla data di entrata in vigore del DM costituiscono richieste di trasferimento; pertanto, le AA devono procedere all'erogazione delle somme richieste dai SA e valorizzare come "pagato" il rendiconto.

Il DPC si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sulle richieste di trasferimento presentate dai SA, sulla base di una procedura di campionamento in corso di definizione.

Qualora tali controlli abbiano un esito negativo, il DPC non procederà all'erogazione di ulteriori trasferimenti fino all'avvenuto aggiornamento dei dati con esito positivo.

4.1.3 Trasferimenti ai SA nel caso di saldo (Allegato E - flusso procedurale)

1. Il SA presenta la richiesta di saldo attraverso il sistema ReGiS, utilizzando la *tile* "Le mie richieste". Nel compilare la richiesta, il sistema crea l'attestazione di cui all'allegato 2 del DM 6 dicembre 2024.

L'attestazione contiene i dati e il ruolo del sottoscrittore della richiesta, gli estremi dell'atto di finanziamento e l'importo delle spese sostenute.

Il sistema calcola in automatico l'importo massimo richiedibile, ma il SA dovrà inserire la somma da richiedere nel campo "importo richiesto" in coerenza con lo stato di avanzamento dell'intervento. La richiesta risulta nello stato "inviata ad AT" ed è accompagnata da un contatore che parte da 30 giorni, corrispondenti al tempo entro cui tale richiesta dovrà essere evasa;

2. l'utente dell'AA abilitato come **rendicontatore intermedio** sarà abilitato anche alla visualizzazione della *tile* "Le mie richieste" dall'IG-PNRR;
3. La AA procede alla verifica, propedeutica all'approvazione, della regolarità formale della richiesta, dell'attestazione caricata dal SA e dei dati inseriti sul sistema ReGiS, come previsto all'art. 1 comma 6 del DM 6 dicembre 2024. In particolare, l'AA verifica che:
 - a) la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato;

- b) il SA abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS (per il dettaglio di questi controlli si rimanda al paragrafo 5 della presente procedura);
4. la AA procede, inoltre, alla verifica a campione della documentazione giustificativa rivolta ad accertare la correttezza e l'ammissibilità delle spese dichiarate;
 5. la AA, tramite il tasto "Gestisci richiesta" può scegliere tra le seguenti opzioni: "Approva richiesta", "Rifiuta richiesta", "Richiedi integrazioni";
 6. nel caso la AA ritenga che la richiesta non sia completa, attraverso l'opzione "**Richiedi integrazioni**" può rimandarla al SA specificando nel campo "Motivo della richiesta" le modifiche e/o integrazioni necessarie; al termine di questa operazione, la richiesta passerà nello stato "Richiesta integrazione";
 7. il SA procede ad effettuare le modifiche richieste entro 10 giorni; in questo caso il termine di 30 giorni entro cui la AA deve approvare la richiesta è sospeso, e riprende a decorrere dalla data di acquisizione delle modifiche o degli elementi integrativi;
 8. nel caso in cui la AA ritenga che la richiesta di trasferimento da parte del SA non sia ammissibile, può procedere al rifiuto della richiesta, utilizzando l'opzione "**Rifiuta richiesta**" fornendo nel campo "Motivazione del rifiuto" una breve descrizione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rifiuto può avvenire nel caso in cui la richiesta sia stata prodotta da un soggetto che non ha titolo alla presentazione, oppure nel caso sia stata presentata una richiesta di trasferimento intermedio anziché saldo, ecc.);
 9. nel caso di esito positivo della verifica, la AA procede all'approvazione, utilizzando l'opzione "**Approva richiesta**", entro 30 giorni dalla presentazione da parte del SA;
 10. la AA procede al pagamento delle somme richieste e approvate, secondo le modalità autonomamente previste da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
 11. la AA, successivamente all'erogazione delle somme al SA, nella *tile* "Le mie richieste", sulla piattaforma ReGiS, in corrispondenza di ciascuna richiesta, inserisce i dati di pagamento: importo erogato, data del trasferimento e codice identificativo del trasferimento; può anche aggiungere delle note. Una volta inseriti questi dati, la richiesta passerà nello stato "Pagato".

4.2 TRASFERIMENTI INTERMEDI SUCCESSIVI AL PRIMO

Successivamente alla prima richiesta di trasferimento intermedio, ciascuna AA potrà effettuare successive richieste, fino all'erogazione dell'importo massimo del **90%** dell'importo assegnato ai sensi dell'allegato 1 del DPCM 23 agosto 2022.

4.2.1 Prima parte: trasferimenti alle AA (Allegato C – flusso procedurale)

1. L'AA presenta ulteriori domande di trasferimento intermedio, fino a un massimo del 90% dell'importo assegnato ai sensi dell'allegato 1 del DPCM 23 agosto 2022, **sulla base della programmazione della spesa al 31 dicembre 2025**, in relazione all'effettivo avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi derivante dai dati implementati su ReGiS dai singoli Soggetti attuatori, compilando l'**Allegato B** che dovrà essere inviato al DPC.

I successivi passaggi sono analoghi a quelli previsti nel paragrafo 4.1.1, dal punto 2 al punto 8.

4.2.2 Seconda parte: trasferimenti ai SA (Allegato D – flusso procedurale)

La procedura è analoga a quella prevista nel paragrafo 4.1.2.

Si rappresenta che non potrà essere erogato l'ulteriore trasferimento di risorse qualora non siano state rispettate le condizionalità presenti al comma 4 del DM 6 dicembre 2024 relativamente all'aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS (vedi punto 3 del paragrafo 4.1.2)

4.2.3 Trasferimenti ai SA nel caso di saldo (Allegato E – flusso procedurale)

La procedura è analoga a quella prevista nel paragrafo 4.1.3.

5. CONTROLLI AUTOMATICI E PROCESSO DI VALIDAZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO SUL SISTEMA REGIS

Al fine di fornire al SA e alla AA uno strumento di gestione e controllo dell'aggiornamento dei dati valorizzati su ReGiS relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi, facilitando in tal modo l'individuazione di potenziali anomalie dei dati, la funzione di *pre-validazione* restituisce un report dell'esito dei controlli automatici del sistema, permettendo, in caso di anomalie, di apportare i dovuti correttivi da parte del SA.

Nell'ambito di attuazione del DM del 6 dicembre 2024, il MEF ha provveduto ad integrare in ReGiS nuovi controlli di validazione e pre-validazione, tra cui anche quelli adottati per il monitoraggio degli adempimenti ex art. 2 del DL 19 del 2 marzo 2024. Il documento aggiornato è disponibile nel documento "Controlli automatici e processo di validazione dei dati di monitoraggio" in allegato (**Allegato F**) e sarà pubblicato anche nella *tile* Documenti Utente di ReGiS.

I suddetti controlli inizialmente verranno attivati in modalità *warning*, non bloccanti; successivamente alcuni di questi, tra i quali quelli relativi alle procedure di aggiudicazione, ai pagamenti e alla localizzazione geografica, saranno trasformati in bloccanti (*KO*).

Pertanto, i SA ai fini dell'attestazione da produrre in coerenza con le previsioni del DM 6 dicembre 2024, per garantire che tutti i dati di avanzamento dei progetti siano costantemente aggiornati nel sistema, dovranno verificare tramite *pre-validazione* l'assenza di *warning/KO* e, in caso di messaggi di anomalie restituiti in esito ai controlli, dovranno provvedere alla corretta imputazione dei dati o impegnarsi ad apportare i dovuti correttivi entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione della richiesta di trasferimento intermedio.

6. CONCLUSIONI

Per quanto non disciplinato dal DM 6 dicembre 2024, il DPC continuerà a fare riferimento alle Circolari MEF-RGS e, in particolare, le procedure di rendicontazione e controllo saranno effettuate secondo le modalità in esse previste e recepite dal Si.Ge.Co. di cui il DPC si è dotato. Si rappresenta che, il comma 2, dall'art. 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dispone che: *“In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori ed è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento”*.

Pertanto, al fine di evitare l'attivazione di eventuali procedure di *reversal*, le AA dovranno procedere anche all'espletamento dei controlli di competenza relativi alla regolarità amministrativo contabile sulla documentazione giustificativa detenuta dai SA.

7. ALLEGATI

- A. Richiesta di primo trasferimento intermedio da parte della AA al DPC
- B. Richiesta di successivi trasferimenti intermedi da parte della AA al DPC
- C. Diagramma di flusso procedurale: trasferimenti intermedi alle AA
- D. Diagramma di flusso procedurale: trasferimenti intermedi ai SA
- E. Diagramma di flusso procedurale: trasferimenti a saldo ai SA
- F. Controlli automatici e processo di validazione dei dati di monitoraggio